



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'EFFICACIA PROBATORIA DI COPIA DELLE CARTELLE E DELLE
RELATE NON PUÒ ESSERE NEGATA DAL GIUDICE IN BASE AD
UNA GENERICA CONTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Sentenza del giorno 30 maggio 2025, n. 32 del 2026 (dep. 16/01/2026) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente)

Murino Antonella (Relatore)

Latti Franco (Giudice)

138 PROVA CIVILE - 080 FOTOGRAFICHE

Copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento -
Contestazione di conformità all'originale ex art. 2719 cod. civ. - Specificazione
delle ragioni - Necessità - Mero disconoscimento della conformità della copia
all'originale - Insufficienza.

Massima

Al fine di evitare l'indiscriminato disconoscimento delle copie rispetto agli
originali, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia
fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero
identificativo della cartella e l'obbligato contesti in modo generico la
conformità delle copie prodotte agli originali, il giudice, che ritenga che non vi
sia agli atti una rituale certificazione di conformità, non può limitarsi a negare
ogni efficacia probatoria alle copie prodotte ma deve valutare le specifiche
difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi
quelli di natura presuntiva.

Rif. normativi

Art. 2719 c.c.

Art. 26, DPR 29/09/1973 n. 602

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass., Sez. 5 , Ordinanza del 01/04/2025 n. 8604

Anno pubb.

2026